

N. 15523/2019 R.G.

TRIBUNALE BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Nella causa n. **15523/2019 R.G.**

promossa da

A. A. SPA (C.F. ...) (avv. M. M. M.);

contro

U. A. S.P.A. (C.F. ...)

Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

rilevato che:

- alla prima udienza 13 febbraio 2020, dichiarata la contumacia della convenuta, è stato assegnato all'attrice, su sua richiesta, termine per il deposito di una memoria istruttoria e fissata la nuova udienza 21 maggio 2020;

- la memoria istruttoria di parte attrice è stata depositata il 4 maggio 2020, dunque entro il termine assegnato, nonostante fosse intervenuta, per disciplina sopravvenuta dettata da ragioni di urgenza, la generale sospensione dei termini per il compimento di atti nel processo civile e penale (v., in successione, l'art. 1, 2° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11, l'art. 83, 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, l'art. 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23);

ritenuto che:

- la decretazione d'urgenza ha fra l'altro via via prorogato (dal 22 marzo al 15 aprile e infine all'11 maggio 2020) il termine finale del periodo di sospensione dei termini processuali e più in generale dell'attività giudiziaria a causa dell'emergenza epidemiologica (c.d. fase uno);

- da ultimo la sospensione dei termini processuali nel periodo 9 marzo – 11 maggio 2020 risulta regolata dal combinato disposto di cui agli artt. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge, con modificazioni che però non hanno inciso sulla specifica previsione qui in esame, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27) e 36, 1° co., primo periodo, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, ancora in attesa di conversione in legge ma non abrogato, né espressamente né implicitamente, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e nemmeno dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, e dunque pienamente efficace (sul punto v., più diffusamente, Trib. Bologna, ord. 5 maggio 2020 e Trib. Bologna, ord. 6 maggio 2020);

- rinunciando alla sospensione dei termini processuali l'attrice ha depositato la memoria istruttoria e formulato così, <<per scrupolo difensivo>>, le proprie richieste: in particolare, ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale, <<pur ritenendo la causa di natura documentale, ed avendo l'esponente rimesso in atti ogni giustificativo delle richieste avanzate>>;



- in effetti, non c'è bisogno di assumere la dedotta prova testimoniale, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice e dei documenti già prodotti con l'atto di citazione;

- in altri termini, la causa è matura per la decisione;

- a ben vedere, non vi è necessità di tenere altra udienza, che, a causa della perdurante emergenza epidemiologica, dovrebbe peraltro svolgersi con modalità diverse da quelle proprie dell'ordinaria udienza in presenza (v. ora le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna all'esito della sottoscrizione del protocollo d'intesa sulla fissazione e trattazione delle udienze nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020, con riferimento all'art. 83, commi 6 e 7, lett. *f*) e lett. *h*), d.l. n. 18/2020 cit., in parte modificato dall'art. 3, comma 1, lett. *b*), d.l. n. 28/2020);

- l'attrice ha infatti compiutamente esposto le proprie ragioni, ha articolato mezzi di prova, ha concluso nel merito e in via istruttoria come da atto di citazione e da memoria istruttoria, il tutto nella perdurante contumacia della convenuta;

- non vi è dunque altro da fare che passare alla fase decisoria e nel particolare caso di specie non vi è necessità di fissare, in un perdurante contesto di pandemia, una udienza finalizzata alla mera precisazione delle conclusioni, del tutto inutile alla luce delle deduzioni e produzioni già in atto (Trib. Bologna, ord. 11 marzo 2020; Trib. Bologna, 6 maggio 2020, n. 695);

p.q.m.

trattiene la causa in decisione, senza termini.

Si comunichi.

Bologna, 20 maggio 2020

Il giudice

Antonio Costanzo

